



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE E POZZUOLO MARTESANA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E ALIMENTI MEDIANTE
INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO
ALCUNI PLESSI DEI COMUNI DELL’UNIONE DI COMUNI
LOMBARDA “ADDA MARTESANA”.**

DURATA CINQUE ANNI

Il Progettista

Settore 2 “Affari Generali e Servizi alla Persona”

Il Responsabile

Dott.ssa M. Valeria Saita

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

Art. 1 - Oggetto

Il servizio ha per oggetto l'affidamento in concessione per la somministrazione di alimenti e bevande mediante l'installazione e la gestione di distributori automatici presso alcuni plessi dei comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" così come declinate nei successivi articoli.

Il **Codice CPV** è 42933000-5 Distributori automatici.

Trattandosi di concessione è previsto il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario. A tal proposito l'elaborato matrice dei rischi individua i principali fattori di rischio connessi alla gestione del servizio in oggetto.

Il rischio operativo ai sensi dell'art. 177 comma 3 del D.lgs. 36/2023, ai fini della individuazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti. A tal fine il Concessionario assume il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione del servizio.

Il numero dei distributori è rapportato alle reali esigenze dei Comuni al momento dell'affidamento e potrà comunque subire variazioni in aumento o in diminuzione.

Durante il periodo di efficacia del contratto, lo stesso potrà, quindi, essere modificato senza indire una nuova procedura di affidamento del servizio. In particolare, il Concedente si riserva la facoltà di modificare il contratto nel corso della durata della concessione, in aumento o in diminuzione, per eventuali variazioni delle esigenze dell'utenza, per sopravvenute modifiche organizzative e/o logistiche che prevedano l'installazione o la disinstallazione di distributori presso la sede oggetto della presente procedura o presso altra sede della Concedente medesima. Per le eventuali modifiche del contratto si applica quanto disposto dall'art 189 D.Lgs 36/2023 "Modifica di Contratti durante il periodo di efficacia".

I locali e le loro pertinenze (impianti elettrici e idrici) sono di proprietà del Comune di Bellinzago Lombarda, Liscate e Pozzuolo Martesana. Le aziende interessate, prima della presentazione delle offerte, potranno effettuare il sopralluogo dei locali, al fine di verificare gli spazi idonei all'installazione delle macchine, nonché le modalità di allacciamento alla linea di alimentazione delle stesse, previo accordo con:

Comune	Contatto
Comune di Bellinzago Lombardo	Melina Scanio tel. 02/95385014
Comune di Liscate	Giuseppina Soldati tel. 02/95051511
Comune di Pozzuolo Martesana	Francesca Fumagalli tel. 02/950908260

Il servizio di concessione prevede le seguenti attività:

- L'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici presso alcuni immobili comunali;
- La gestione, il rifornimento, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici installati;
- La disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori, al termine della concessione o, se richiesto dall'Amministrazione, nel corso del periodo contrattuale;

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici il presente appalto viene suddiviso in n. 3 lotti funzionali:

LOTTO 4: Comune di Bellinzago Lombardo
LOTTO 5: Comune di Liscate
LOTTO 6: Comune di Pozzuolo Martesana.

Art. 2 – Durata della concessione

L'affidamento avrà durata di:

- Per il Municipio del Comune di Bellinzago Lombardo e Pozzuolo Martesana e per la Biblioteca del Comune di Liscate: anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di stipula del contratto;
- Per il Municipio del Comune di Liscate dal 23/01/2027 fe termina in concomitanza con gli altri due Comuni, cioè il 31/08/2030.

Ai sensi dell'art. 178 comma 5 del Codice non è prevista l'opzione di rinnovo, salvo per la revisione prevista dall'articolo 192 comma 1.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice dei Contratti, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente per un periodo di mesi 6.

Art. 3 – Valore della concessione

Il valore della concessione, ai sensi dell'art. 167 del Codice dei Contratti, è stato calcolato stimando il fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'I.V.A., quale corrispettivo dei servizi oggetto di Concessione.

Il Concessionario tratterrà i ricavi dalla somministrazione di cibo e bevande e corrisponderà al Concedente un canone annuo così come determinato nel successivo art. 4.

Il valore presunto della concessione di servizio è da ritenersi quantificato per il quinquennio di riferimento, in un massimo presunto pari a **€ 83.327,29 (IVA 10% esclusa)**, suddiviso come indicato nella tabella che segue:

LOTTO	Comune	Valore presunto
LOTTO 4	Comune di Bellinzago Lombardo	€ 21.124,19
LOTTO 5	Comune di Liscate	€ 34.037,52
LOTTO 6	Comune di Pozzuolo Martesana	€ 28.165,58

Il calcolo presunto è stato effettuato sulla base del prodotto fra il numero dei giorni lavorativi stimati nel quinquennio, il numero giornaliero di erogazioni, il prezzo medio del prodotto erogato (I.V.A. esclusa) e il numero stimato dei fruitori, come meglio dettagliato nella relazione al Piano Economico finanziario di massima allegato.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici, risultando anche determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dal concessionario per la gestione del servizio.

Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

Il servizio andrà a beneficio dei soggetti presenti presso la Concedente quali: dipendenti ed eventuali visitatori.

I suddetti dati sono puramente indicativi e la Concedente non garantisce né un numero minimo di fruitori né il mantenimento del numero degli stessi.

Art. 4 – Canone della Concessione

Il concessionario, per la gestione del servizio in oggetto, si impegna a versare un canone annuale determinato in base al rialzo proposto in sede di offerta rispetto a quello posto a base d'asta pari a **euro 120,00** (IVA esclusa) a macchinetta per il numero di macchinette, così suddiviso:

LOTTO	Comune	Canone per tutta la durata della concessione
LOTTO 4	Comune di Bellinzago Lombardo	€ 1.200,00
LOTTO 5	Comune di Liscate	€ 880,00
	Biblioteca di Liscate	€ 1.200,00
LOTTO 6	Comune di Pozzuolo Martesana	€ 1.200,00

Si precisa che il canone per il Municipio del Comune di Liscate dovrà essere corrisposto a partire dal 23/01/2027.

Il pagamento del canone annuo verrà effettuato in un'unica rata, mediante bonifico bancario nella cui causale dovrà essere indicato il Codice Identificativo della Gara (CIG) di riferimento e i cui estremi verranno indicati dall'Unione a seguito di aggiudicazione.

Il concessionario dovrà provvedere al suo pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

In caso di ritardato pagamento verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18.

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto fino alla conclusione del primo anno decorrente dalla data di stipula, pertanto sino a tale data il canone di concessione rimarrà invariato.

Art. 5 – Caratteristiche dei distributori automatici

Il partecipante alla procedura valuterà in base ai dati forniti la tipologia dei distributori da installare (caldo, freddo, misto, combinato caldo/freddo) con la condizione che i prodotti utilizzati siano conformi alle prescrizioni del presente capitolato. In particolare, i distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche (minime):

- I distributori automatici che erogano caffè e bevande calde solubili devono essere, dove tecnicamente possibile, allacciati alla rete idrica;
- I distributori devono avere **il macinacaffè incorporato** per erogare caffè espresso senza necessità di cialde o capsule;
- essere costruiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e garanzie igienico sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 327/80 e comunque di quelle in vigore durante tutta la durata del rapporto contrattuale;
- essere di recente fabbricazione (l'anno di fabbricazione ed anno di introduzione sul mercato non dovrà essere anteriore al **2020**), ed essere studiati appositamente per generare un ridotto impatto ambientale durante l'erogazione, l'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, privilegiando l'ottimizzazione del consumo energetico e l'illuminazione a LED a basso voltaggio;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, con particolare attenzione ai distributori di bevande calde per i quali non è possibile provvedere all'allacciamento diretto alla rete idrica e per i quali occorre pertanto fare ricorso all'impiego di recipienti per l'acqua;
- essere tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non compromettere la conservazione degli alimenti e delle bevande;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione;
- essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete nonché con sistemi alternativi che consentano la ricarica (chiavi elettroniche, tessere, microchip, app, ecc.) uguali per tutti i distributori, prevedendo un eventuale deposito cauzionale di importo non superiore a **5 euro**;
- dovrà essere garantita l'erogazione del resto oppure essere segnalata chiaramente la temporanea indisponibilità dello stesso;
- essere dotati di kit fotocellule per il controllo caduta prodotto, al fine di restituire gli importi addebitati in caso di mancata erogazione del prodotto;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo;
- avere un'adeguata autonomia di bicchieri e palette i quali dovranno essere compostabili;
- riportare in una targhetta ben visibile la ragione sociale della ditta concessionaria e il riferimento del servizio clienti e tutti i recapiti (indirizzo, telefono, mail) al fine di inoltrare agevolmente eventuali reclami, segnalazione guasti, segnalazione prodotti o resto esauriti.

Art. 6 – Sistema di pagamento

Tutti i distributori installati dovranno essere dotati dei seguenti sistemi di pagamento:

- Pagamento in contanti con moneta (accettando tutti i tagli pari o superiori a € 0,05) e banconote (almeno i tagli fino a € 20,00);
- Pagamento con sistema elettronico funzionante con chiavi/tessere elettroniche ricaricabili/contactless;

Art. 7 – Sistema HACCP e requisiti igienico sanitari dei distributori automatici da installare

Il Concessionario deve essere dotato di Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D.lgs. 193/2007; lo stesso Concessionario deve verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa. Il Manuale deve inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti. Il Concessionario deve garantire, un adeguato piano di igiene e pulizia e, quindi, provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione degli spazi e dei distributori oggetto del presente Capitolato D'oneri, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e secondo il sistema HACCP.

Art. 8 – Tipologia dei prodotti in somministrazione

Tutti i prodotti commercializzati dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Inoltre, dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:

- essere di prima qualità e appartenenti alle marche più diffuse a livello nazionale;
- sono vietati alimenti transgenici, conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge, ogni forma di riciclo di prodotti avanzati, alimenti scaduti;
- essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportare il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali e la data di scadenza;
- essere confezionati in monoporzioni integre, e sotto atmosfera protetta ove richiesto a norma di legge;
- è esclusa la vendita di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant'altro non espressamente specificato dal presente capitolato d'oneri, o successivamente concordato con l'Amministrazione;

I distributori di bevande calde devono garantire l'erogazione di caffè, caffè orzo/ginseng (oppure caffè orzo/caffè decaffeinato), tè, cioccolata e latte e avere la possibilità di decidere la grammatura dello zucchero. I distributori di snack/merendine e altri generi alimentari devono garantire l'erogazione di almeno due prodotti senza glutine per una dieta idonea ad un'alimentazione per soggetti celiaci e almeno due prodotti biologici entrambi definiti da apposita etichettatura.

Il referente del Concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o il ritiro di prodotti per i quali non ne ritenga opportuna la distribuzione.

I prodotti da erogare dovranno avere le seguenti caratteristiche minime per l'intera durata della concessione:

Bevande calde:

Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati:

- caffè: miscela di ottima qualità con caffeina massima 1,7%, macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè ad erogazione (espresso, espresso lungo, espresso macchiato, cappuccino);
- tè: almeno gr. 14 di tè in polvere ad erogazione;
- cioccolata: almeno gr. 25 di miscela di cioccolato / polvere di cacao ad ogni erogazione;
- latte: almeno gr. 12 di latte in polvere ad erogazione;
- caffè d'orzo: grammatura minima per erogazione gr. 3,2 di caffè d'orzo solubile;
- ginseng: almeno gr. 14 di ginseng in polvere ad erogazione;
- caffè decaffeinato: grammatura minima gr. 1,5 per erogazione.

Bevande fredde:

- acqua minerale o oligominerale naturale e frizzante in bottiglie, capacità l.0.5;
- bibite in lattina, capacità cl. 33;
- succhi di frutta in tetrapak, capacità cl.20;
- altre bevande fredde;

Prodotti alimentari:

- Snack Salati (Patatine, crackers, gallette di riso, schiacciatine, taralli ecc.)
- Snack Dolci (Crostatine, cornetti, barrette al cioccolato, biscotti, wafer ecc..)
- Snack Dietetici (barrette proteiche, prodotti senza lattosio, prodotti senza glutine, ecc.)
- Frutta secca, ecc..

Dovrà essere data la massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti, che non dovrà mai essere superata; non dovranno, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato “consumare preferibilmente entro il...” dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata. Il concessionario si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 3 giorni prima della scadenza riportata sulla confezione del prodotto ad esclusione dei prodotti freschi o quelli la cui durabilità risulti inferiore ai 5 giorni che comunque dovranno essere sostituiti entro la data di scadenza. L'eventuale introduzione, nel corso della Concessione, di nuovi e/o diversi prodotti, rispetto a quelli concordati contrattualmente, dovrà essere pattuita con il Referente del Comune.

Prezzi dei Prodotti:

Ai fini della gestione della concessione del servizio il Concedente lascia la libera gestione nella decisione dei prezzi di vendita al Concessionario rispettando i prezzi massimi applicabili (**IVA INCLUSA**), come di seguito dettagliati:

PRODOTTI		
Caffè espresso		0,60 €
Caffè lungo		0,60 €
Caffè macchiato		0,60 €
Cappuccino		0,60 €
Caffè macchiato con cacao		0,60 €
Cappuccino con cacao		0,60 €
Latte macchiato		0,60 €
Tè al limone		0,60 €
Camomilla		0,60 €
Cioccolata calda		0,60 €
Latte al cioccolato		0,60 €
Orzo		0,60 €
Ginseng		0,60 €
acqua naturale/ frizzante (bottiglie da 500ml)		0,60 €
bibite		1,20 €
Snack salati		1,20 €
Snack dolci		1,40 €
snack dietetici		1,30 €
Cappuccio Orzo		0,60 €
Cappuccio decaffeinato		0,60 €
Cappuccio ginseng		0,60 €
Caffè decaffeinato/ginseng macchiato		0,60 €

I prezzi indicati al presente articolo devono considerarsi onnicomprensivi di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, compreso Iva e altri oneri di legge.

Per i possessori della "chiavetta" riservata al solo personale dipendente del Concedente, deve essere garantito un ribasso di almeno il **10%** (dieci per cento) rispetto al prezzo di vendita a moneta su tutti i prodotti offerti.

Art 9 – Elenco distributori e sedi

Di seguito si riportano il numero di distributori suddivisi per sede e accanto a ciascuno è indicata l'utenza stimata, che come indicato al precedente punto 3, è puramente indicativa e la Concedente non garantisce né un numero minimo di fruitori né il mantenimento del numero degli stessi:

LOTTO 4 – Comune di Bellinzago Lombardo

DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	BEVANDE CALDE	BEVANDE FREDDE E ALIMENTI	STIMA UTENTI
Municipio	1	1	24

LOTTO 5 – Comune di Liscate

DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	BEVANDE CALDE	BEVANDE FREDDE E ALIMENTI	STIMA UTENTI
Municipio	1	1	27
Biblioteca	1	1	20

LOTTO 6 – Comune di Pozzuolo Martesana

DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	BEVANDE CALDE	BEVANDE FREDDE E ALIMENTI	STIMA UTENTI
Municipio	1	1	32

Art. 10 – Esecuzione della Concessione

Il concessionario dovrà effettuare a propria cura e spese l'installazione di tutti i distributori richiesti in accordo con il referente individuato.

Il completamento delle installazioni dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla data di inizio del contratto e si intende completato con l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica, laddove previsto.

Il fornitore, al momento dell'installazione dovrà avere a disposizione un quantitativo minimo di 100 chiavette/card "in pronta consegna". In caso di ulteriori richieste da parte del Concedente il fornitore dovrà garantire l'evasione della richiesta entro 10 giorni.

Ciascun Comune provvederà a nominare un referente che mantenga i rapporti con la ditta aggiudicataria per la comunicazione di guasti, disservizi e rifornimenti urgenti nonché per la gestione del contratto.

Ciascun Comune si riserva la facoltà di variare, sia in aumento che in diminuzione, il numero dei distributori installati, potendo richiedere l'installazione di distributori aggiuntivi o di rimuoverne alcuni già installati o anche di modificarne l'ubicazione.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a prendere contatti con il **Direttore dell'Esecuzione**, come individuato nel successivo art. 31, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e darne esecuzione entro i successivi 45 giorni. Il concessionario ha la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, di proporre delle modifiche rispetto alla tipologia di distributori indicati all'articolo 5 che siano comunque volte a mantenere lo standard di servizio attualmente erogato.

Per la sostituzione deve essere data comunicazione scritta al RUP, che verrà nominato con l'atto di approvazione del presente documento, che valutata l'opportunità, darà o meno l'autorizzazione, senza la quale non sarà possibile procedere.

Ogni Comune e la ditta aggiudicataria valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori anche in ragione della obsolescenza e del mal funzionamento.

La ditta aggiudicataria si impegna a:

- programmare, in conformità all'impegno preso in fase di offerta, gli interventi di ricarica dei prodotti e di manutenzione alle apparecchiature in modo tale che non si creino disservizi per l'utenza, comunicando al referente quale sarà indicativamente il giorno e la fascia oraria. Il personale della ditta aggiudicataria avrà accesso ai locali che ospitano i distributori negli orari in cui **non** vi sarà la presenza di dipendenti e studenti;
- assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con una frequenza tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse e programmare le necessarie attività di disinfezione e conformemente a quanto declinato in fase di offerta;
- definire, eventualmente, per i distributori di bevande calde per i quali non è possibile provvedere all'allacciamento diretto alla rete idrica e per i quali occorre pertanto fare ricorso all'impiego di recipienti per l'acqua, le procedure e le misure igienico-sanitarie che consentano l'igienizzazione del recipiente, il ricambio completo dell'acqua, la dotazione di eventuali filtri, ecc;

Manutenzioni e rifornimenti

Il concessionario dovrà eseguire, con oneri a proprio carico, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori e ridurre al minimo i disservizi. In caso di guasti e/o malfunzionamenti, il concessionario dovrà intervenire entro 36 ore lavorative dal momento della ricezione della segnalazione (nel rispetto degli orari di apertura delle sedi in cui sono collocati i distributori) e, ove non fosse possibile la riparazione, provvedere alla sostituzione con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 15 giorni lavorativi dalla segnalazione.

In caso di richiesta di rifornimento il tempo di intervento deve avvenire entro le 24 ore lavorative dalla segnalazione.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il Concessionario deve apporre, sul distributore automatico, apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.

Art. 11 – Obblighi del concessionario

Il concessionario del servizio oggetto del presente capitolato è tenuto a:

- fornire al Direttore dell'Esecuzione prima dell'installazione, le schede tecniche relative a tutti i distributori che verranno installati con le caratteristiche delle apparecchiature, le relative omologazioni e le certificazioni di conformità nonché i consumi energetici e l'elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sede, tipologia del distributore che dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato;
- inoltrare al Direttore dell'Esecuzione una dichiarazione di compatibilità con gli impianti esistenti una volta completata l'installazione;
- fornire, prima dell'inizio dell'attivazione del servizio, una lista dei prodotti (anche ulteriori a quelli descritti nel presente capitolato) che verranno messi in distribuzione, con indicazione della marca e dei relativi prezzi (conformi alle prescrizioni minime di cui all'articolo 8) effettuati sia con l'utilizzo di chiavi elettroniche, tessere, microchip, app, che senza;
- essere responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti in materia igienico sanitaria.
- essere in regolare posizione rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziale per il personale dipendente. L'aggiudicatario regola il trattamento giuridico e retributivo secondo il relativo CCNL;
- porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza del rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché imporre al proprio personale il rispetto della normativa e mettere a disposizione dei propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle attività svolte ed a quelli presenti nell'area di lavoro, al fine di garantire la massima sicurezza, la prevenzione di infortuni sul lavoro, nonché delle malattie professionali;
- verificare accuratamente il confezionamento dei prodotti posti in vendita e provvedere alla sollecita rimozione e sostituzione di prodotti difettosi o scaduti;
- dotare il personale addetto al rifornimento delle macchine distributrici nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, di apposito cartellino/tessera di riconoscimento munito di fotografia;
- rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovuti a guasti o disfunzioni dei distributori installati e provvedere agli spostamenti dei distributori, eventualmente richiesti da una sede all'altra, senza alcun onere aggiuntivo;
- distribuire a tutti i richiedenti le schede prepagate (ad esempio chiavette o altro) necessarie per il funzionamento dei distributori;
- rimuovere, nei successivi 15 giorni dal termine della concessione, tutti i distributori automatici installati. In caso di mancata rimozione e ritiro, i distributori verranno rimossi e depositati presso luogo da definire il Concedente con spese a carico del concessionario con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni subiti.
- Comunicare a semplice richiesta da parte dell'amministrazione ogni dato concernente la gestione del servizio compreso il fatturato generato dall'esecuzione del servizio;

Sono a totale carico i seguenti oneri:

- acquisto, trasporto ed installazione dei distributori automatici richiesti dal Comune;
- organizzazione e gestione del personale dipendente, nonché la sua gestione normativa ed economica; le spese di acquisto delle bevande e alimenti; le imposte e le tasse derivanti dall'assunzione del servizio;
- le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti e successivamente intervenute nella vigenza del contratto per incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;

- allacciamento delle macchine distributrici alle linee di energia elettrica e/o acqua a regola d'arte e secondo le norme CEI, attenendosi alle istruzioni che verranno impartite dal Direttore dell'Esecuzione.

Qualora la ditta aggiudicataria venga meno anche ad uno solo degli obblighi assunti, o non ritenga di proseguire nell'espletamento del servizio per l'intera durata del contratto, l'unione avrà la facoltà di risolvere il contratto incamerando, se del caso, la cauzione definitiva fatta salva la richiesta di risarcimento per maggiori danni.

Art. 12 – Adempimenti amministrativi del concessionario

Il Concessionario ai sensi della normativa vigente deve acquisire in autonomia da parte delle autorità preposte (qualora non già rilasciati, o se del caso volturare a proprio nome), tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste. Tali licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell'espletamento dell'appalto. Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere disponibile ad ogni eventuale controllo da parte degli organi ufficiali di vigilanza igienico-sanitaria o di tecnici incaricati dal Comune di Settala di verificare la conformità del servizio agli standard del presente capitolato e alle normative vigenti.

Art. 13 – Revisione prezzi

I prezzi delle erogazioni rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto sino a concorrenza del primo anno contrattuale. Decorso tale periodo, su motivata richiesta del concessionario, corredata dai relativi documenti giustificativi, potranno essere aggiornati con cadenza annuale, sulla base dell'indice nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all'anno precedente in conformità alle disposizioni previste dal D.lgs. 36/2023. L'applicazione dei nuovi prezzi è subordinata all'autorizzazione da parte del RUP che dovrà verificare la congruità della richiesta sulla base della normativa vigente. Prima di applicare i nuovi prezzi il concessionario dovrà provvedere ad aggiornare le etichette e la segnaletica riportate nei distributori automatici

Art. 14 – Verifiche di conformità e controlli

Il Concessionario collabora con il Direttore dell'Esecuzione individuato per ciascun Comune al fine di verificare la corretta esecuzione del contratto di concessione, riservandosi di eseguire la verifica dei parametri qualitativi dei prodotti e la facoltà di verificare anche a campione:

- le condizioni di pulizia dei distributori, degli erogatori e dei portarifiuti;
- la carenza e/o la mancanza dei prodotti;
- la qualità dei prodotti forniti e le relative scadenze.

Eventuali problematiche e/o osservazioni verranno comunicate al Concessionario dal Concedente.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali verrà contestata al Concessionario in forma scritta e conterrà un termine non inferiore a 5 gg. lavorativi per la risoluzione salvo l'applicazione della penale di cui all'articolo di riferimento "Penali".

Art. 15 – DUVRI

Il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I) non è stato redatto. Gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di prodotti alimentari che verrà effettuata in locale, a se stante, con ingresso indipendente, negli orari in cui non vi sarà la presenza di dipendenti e studenti.

Art. 16 – Esecuzione del contratto di concessione

Per quanto riguarda l'esecuzione della concessione relativamente alle fattispecie del subappalto, della modifica del contratto durante il periodo di efficacia, della risoluzione e del recesso, del subentro e della revisione del contratto di concessione, si fa espresso rimando alla disciplina di cui al Libro IV, Parte I, Titolo III "L'esecuzione delle concessioni" del D.lgs. 36/2023.

Art. 17 – Risoluzione

Il contratto di appalto potrà essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 122 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023.

Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010);
- venir meno, nel corso del contratto, dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- qualora i collaboratori a qualsiasi titolo dell'operatore economico si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii. "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001" nel caso in cui l'estensione di tali obblighi risulti compatibile;
- quando in conseguenza della verifica dei requisiti di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Nel caso in cui l'appaltatore non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'IC risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

Il Concedente si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'articolo 19 del presente capitolato;
- vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica, comprovata da n. 2 contestazioni inoltrate a mezzo PEC;
- mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente capitolato alle scadenze previste dall'art. 4 del presente capitolato; in numero superiore a due volte nel corso dell'appalto;
- inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate o sanate, comprovata da n. 2 contestazioni inoltrate a mezzo PEC;

Art. 18 – Penali

Ai sensi dell'articolo 126 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 sono previste le seguenti penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per i mancati adempimento sono le seguenti:

n.	Evento	Importo penale
1	Mancato pagamento del canone di concessione	1‰ del canone di concessione per ogni giorno di ritardo
2	Mancato rispetto dei termini per l'installazione dei distributori nei termini prescritti	1‰ del valore della concessione per ciascun giorno di ritardo
3	Mancato rifornimento dei distributori per periodi superiori a 24 ore (o superiori a quanto offerto in fase di gara) a partire dalla segnalazione effettuata dall'Ente	1‰ del canone di concessione per ogni giorno di ritardo
4	Rifornimento dei distributori con prodotti non conformi a quanto declinato dal presente capitolato o dalla normativa vigente	100,00€ per ogni prodotto non conforme
5	Presenza nei distributori di prodotti scaduti	100,00€ per ogni prodotto scaduto
6	Mancato intervento sui distributori guasti/malfunzionanti per periodi superiori a 36 ore (o superiori a quanto offerto in fase di gara) a partire dalla segnalazione effettuata dall'Ente	1‰ del canone di concessione per ogni giorno di ritardo
7	Mancata sostituzione del distributore malfunzionante nonostante gli interventi di ripristino della funzionalità entro il termine previsto dal presente capitolato	1‰ del canone di concessione per ogni giorno di ritardo
8	Mancata pulizia interna e/o mancato rispetto del programma di pulizia e sanificazione	50,00€ per singola infrazione
9	Mancato rispetto dei prezzi massimi definiti in sede di offerta	50,00€ per singola infrazione
10	Ritardo nella rimozione dei distributori, a scadenza del contratto entro i termini previsti dal presente capitolato	50,00€ per ogni giorno di ritardo

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali indicate nella precedente tabella verranno contestati a mezzo PEC al fornitore dal Responsabile Unico del Progetto; il fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali, di cui al presente articolo, non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi o le forniture vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto o le forniture saranno completate. Il concessionario prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto da parte della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 19 – Obblighi verso i dipendenti e osservanza CCNL

Nell'esecuzione del servizio il concessionario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, il concessionario si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 20 – Responsabilità per danni a persone e/o cose

L'aggiudicatario sarà direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza e/o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni, ai suoi dipendenti e/o ai suoi beni, ai dipendenti e/o beni dei Comuni, nonché a terzi e/o relativi beni.

Il servizio viene effettuato a totale rischio e pericolo del concessionario che se ne assume tutte le responsabilità e dovrà provvedere, con esatta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni in materia commerciale, sanitaria ed assicurativa. L'aggiudicatario avrà il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e/o di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni e/o danni di qualsivoglia tipologia a persone e/o cose e, a tal fine, dovrà stipulare una polizza assicurativa per danni a cose o persone, valida per tutta la durata della concessione, così come descritto all'articolo successivo.

Indipendentemente dall'obbligo di stipulare apposita assicurazione di seguito indicata, il Concessionario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato, o comunque ad esse ricollegabili.

Il Concedente non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature del concessionario, che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi e nessun rimborso potrà essere richiesto.

Il Concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di polizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Unione.

Art. 21 – Copertura assicurativa

Il concessionario, ai fini della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, è **obbligato** a presentare idonea polizza per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto.

La polizza in oggetto dovrà essere trasmessa in copia, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. Inoltre, con cadenza annuale il concessionario dovrà trasmettere ai Direttori dell'Esecuzione dei Comuni copia dell'avvenuto rinnovo della medesima.

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a terzi, (persone, cose ecc..) in conseguenza di fatti, atti ed omissioni, eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta verificatisi in relazione alle attività oggetto della concessione, nessuna esclusa né eccettuata nell'esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte. A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative: tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza; che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni concessi in uso; consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni a cose di terzi da incendio da incendio di cose dell'assicurato, quali a titolo esemplificativo i distributori automatici;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi il Comune di Settala ed i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni da interruzioni o sospensioni di attività produttive, industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio di terzi, a seguito di sinistro garantito in polizza;

Si precisa che la polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnie di Assicurazione, autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste.

Qualora il Concessionario avesse una polizza in corso dovrà indicare, anche con apposita appendice, la validità della stessa anche per il presente appalto.

Art. 22 – Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto il concessionario costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 117 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, pari al **10 per cento** del valore della concessione (importo contrattuale). La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Art. 23 – Matrice dei rischi

Si rimanda al relativo elaborato progettuale contenente la tipologia di rischi trasferiti in capo al Concessionario.

Art. 24 – Tracciabilità flussi finanziari

Le parti, pena la nullità del contratto, assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. n. 187/2010.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a.

I pagamenti verranno, pertanto, effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art 25. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività, oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi agli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti emanato con D.P.R. 16/04/2013 N. 62, come aggiornato con D.P.R. 13/06/2023 N. 81, e agli obblighi previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicato sul sito dell'Unione.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

Art. 26 – Stipula del contratto

L'esecuzione del servizio potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto.

Il contratto verrà stipulato con le modalità previste dall'articolo 18 del Codice.

Tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla procedura ed alla stipulazione del contratto di appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 27 – Fallimento, liquidazione, ammissione a procedure concorsuali

In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o di ammissione a procedure concorsuali (escluso il concordato con continuità aziendale) della società aggiudicataria, il contratto si intenderà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione definitiva nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 28 – Trattamento dei dati

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ai sensi del regolamento europeo 679/2016 il Concessionario si impegna:

- a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento del servizio disciplinato dal presente atto;
- ad adempiere agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati;
- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Ente per il trattamento dei dati personali, anche integrando procedure già in essere.

Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email info@sistemasusio.it.

Il concorrente, con la presentazione della propria offerta, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. per le esigenze contrattuali.

Art. 29 - Norme di rinvio e foro competente

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri, si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare al D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i. e alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nel Codice di Procedura Civile.

Foro competente, per ogni eventuale controversia, è quello di Milano.

Art. 30 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa rinvio:

- Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e ss.ii.mm.;
- D.Lgs. 33/2013;
- Codice Civile;
- Legge 241/1990.

Art. 31 – Responsabile Unico Progetto e Direttore Dell'esecuzione

Il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa M. Valeria Saita, responsabile del Settore 2 "Affari Generali e Servizi alla Persona" dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana".

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento della procedura è la dipendente Nadia Martellotta, in forza al Settore 1 "Centrale Unica di Committenza e Ambiente" dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana".

I Direttori dell'esecuzione (DEC) sono indicati nella tabella che segue:

LOTTO	Comune	DEC
LOTTO 4	Comune di Bellinzago Lombardo	Melina Scanio
LOTTO 5	Comune di Liscate	Giuseppina Soldati
LOTTO 6	Comune di Pozzuolo Martesana	Francesca Fumagalli

Art. 32 - Divieto di cessione contratto e affidamento a terzi

È fatto divieto al concessionario di sub concedere a terzi l'uso e la gestione degli spazi oggetto di concessione d'uso, nonché la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea e/o parziale, pena l'immediata risoluzione del contratto, salvo il preventivo consenso dell'Unione e solo nel caso in cui la Ditta subentrante sia cessionaria dell'Azienda cedente o di un ramo di azienda.

La violazione del divieto comporterà la revoca della concessione d'uso e la conseguente risoluzione del contratto.

Non sarà considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente.

Art. 33 - Condizioni Particolari

L'Unione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto a seguito di motivate esigenze senza che per ciò l'impresa possa pretendere compenso o indennizzo di sorta ai sensi degli articoli 1373 e 1671 del Codice Civile.

Art. 34 - Tutela della Privacy

L'Affidatario si obbliga ad adottare le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati, in conformità alla normativa vigente, i dati acquisiti, comunicati, e/o trattati nell'ambito dello svolgimento dei lavori e/o della prestazione dei servizi di cui al presente capitolato d'oneri.

L'Unione in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, contestualmente alla stipula dell'affidamento del servizio, nomina a tutti gli effetti legali l'Affidatario quale soggetto Responsabile nell'attività di trattamento dei dati personali e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico relativamente alle operazioni ed i trattamenti necessari allo svolgimento del servizio affidato, con obbligo di garantirne la massima riservatezza, e sarà tenuto a conformarsi, nello svolgimento della propria attività e nella prestazione dei Servizi, alla disciplina in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. L'Affidatario, inoltre, agisce nel rispetto della Legge 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) e del D.P.R. 445/1990 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni.